



COMUNE DI FOGGIA

VERBALE: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO MISTO DI FORNITURE E LAVORI RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PINACOTECA " IL 900" PER L'ALLESTIMENTO DI UNA BIBLIOTECA DI COMUNITA' "COMMUNITY. C.I.G. 7467537679 - C.U.P. B79D17020580002

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di luglio, alle ore 10:35, in Foggia, presso l'Ufficio Contratti e Appalti, sito al 3° piano della Sede Comunale di Via A. Gramsci n. 17, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice dell'appalto relativo all'oggetto, nominata dal Responsabile Unico del Procedimento, con provvedimento datato 19 giugno 2018, prot. n. 66382, nelle seguenti persone:

- Presidente: sig. Angelo Mansella;
- Commissario: ing. Antonello De Stasio;
- Commissario: dott. Nicola Ruffo;

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal componente ing. Antonello De Stasio, funzionario presso l'Ufficio contratti e appalti.

Visti:

- il Verbale n. 1 del 22.06.2018;
- il Verbale n. 2 del 28.06.2018;

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Constatata la regolare costituzione, dichiara aperta la seduta pubblica, per proseguire nelle operazioni di gara.

Il Presidente dà atto che all'apertura delle buste è presente il:

- sig. Massimo Zammarano, legale rappresentante della Società R.C. s.r.l.;
- l'arch. Scarpiello Riccardo, delegato della Società R.C. s.r.l..

Il Presidente rappresenta che, come riportato nel verbale di gara n. 2 del 28.06.2018 la Commissione, in base alla documentazione acquisita e a seguito di ulteriori approfondimenti riferiti alla dichiarazione di cui all'art. 11 comma 1 lettera b) del disciplinare, al fine di comprendere con certezza se la società R.C. S.r.l. fosse in possesso dell'idonea iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per l'attività di fornitura di arredi ed attrezzature, ha provveduto a richiederlo direttamente alla Camera di Commercio di Foggia, con nota prot. n. 69785 del 28.06.2018.

In data 28.06.2018, la Camera di Commercio di Foggia con nota trasmessa a mezzo pec, comunicava al Comune di Foggia testualmente "In riferimento alla richiesta in oggetto, riguardante l'acquisizione d'ufficio di certificazione camerale relativa all'impresa R.C. srl (Codice Fiscale 02005010711) si precisa che, è attivo il sito - realizzato da Infocamere - per il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive che consente l'accesso diretto e gratuito ai dati Registro Imprese da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni. Tale portale è raggiungibile all'indirizzo <https://verifichepa.infocamere.it> e rappresenta

Am

l'unico canale da utilizzare per l'acquisizione dei dati camerali. Per farlo basterà registrarsi fornendo il codice IPA di codesta Amministrazione pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it. Il codice di codesto Comune rinvenuto sulla pagina suddetta è c_d643. Si invita pertanto a effettuare la registrazione descritta e a eseguire le verifiche richieste all'interno del portale".

A seguito dell'estrazione di copia della visura camerale della società R.C. srl, la Commissione, con nota prot. n. 70968 del 02.07.2018, ha chiesto al Servizio Avvocatura parere in ordine al possesso dell'idonea iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per l'attività di fornitura di arredi ed attrezzature, in riferimento alla Società R.C. srl con sede in Foggia alla Via Ruggiero Grieco n. 18, Partita IVA e C.F. 02005010711, in quanto dalla consultazione del Certificato Camerale si evince che la stessa è in possesso del codice ATECO 41.2, allegando alla richiesta di parere sia il certificato camerale sia lo stralcio del disciplinare di gara relativo al requisito richiesto.

In data 06.07.2018, il Dirigente del Servizio Avvocatura, avv. Domenico Dragonetti, con nota pec trasmetteva parere legale (**Allegato 1**). All'interno dello stesso è riportato testualmente *"occorre dare una attenta lettura del certificato camerale che rileva l'oggetto sociale del partecipante anche nell'ambito di tutte le operazioni commerciali industriali mobiliaritanto consente di ritenere che tale ampia definizione possa far rientrare anche le attività funzionali all'arredo ed alle attrezzature dei compendi immobiliari costruiti in esecuzione di un contratto di appalto"*. Infine nel suddetto parere è riportata la dicitura testuale *"una considerazione di carattere pragmatico va fatta in ordine alla esigenza della tempestività della esecuzione dell'appalto misto che ci occupa sia per la eventuale perenzione del finanziamento sia della unicità della partecipazione, non vi sono altri concorrenti, sia per l'intrapreso soccorso istruttorio disposto dalla commissione che ha dimostrato di adeguarsi ai principi di trasparenza e di conformità alle norme regolatrici dell'appalto pubblico. Si rassegna il chiesto parere ritenendo idoneo lo sforzo interpretativo del certificato camerale in ordine al possesso della partecipante della idoneità professionale richiesta."*.

Viste le sentenze del Consiglio di Stato, sentenza dell' 8 novembre 2017, n. 5170, secondo cui, testualmente *"la corrispondenza contenutistica tra oggetto sociale dell' impresa e quello dell'appalto va apprezzata in base ad una valutazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto, non già in maniera frazionata ed atomistica"*, la Sentenza del Consiglio di Stato del 10.11.2017, n. 5182 secondo cui, testualmente *"A parziale mitigazione di tale impostazione si sostiene, d'altra parte, che detta corrispondenza contenutistica (tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d'appalto) non debba tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapposibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma che la stessa vada appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto."*, sentenza Consiglio di Stato Sez. V, 7 febbraio 2018, n. 796., secondo cui testualmente *".....con formulazione sovrapposibile, specifica che «per partecipare alla gara le ditte devono essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività relativa alla fornitura da appaltare, per i residenti in Italia. Se ne inferisce che è richiesta dalla lex specialis l'iscrizione alla Camera di Commercio per attività "inerente" o "relativa" all'oggetto dell'appalto, e non già per "attività identiche....La corrispondenza tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione camerale, e l'oggetto del contratto di appalto non deve essere intesa in modo assoluto, ma in termini di congruenza contenutistica, secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, attraverso una valutazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni oggetto di affidamento"* e infine sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3245/2015, secondo

cui, testualmente *“in effetti, pur predicandosi una corrispondenza tra l’oggetto sociale dell’iscrizione camerale e quello dell’appalto posto in gara, essa non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapposibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, atteso che tale prospettiva, per un verso, finirebbe per contraddire l’esigenza funzionale sottesa alla previsione dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e, per altro verso, frustrerebbe la finalità di confronto concorrenziale cui l’evidenza pubblica è preordinata; in altri termini, la congruenza in parola va appurata secondo un criterio di rispondenza alla descritta finalità di verifica circa il possesso della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva; sotto tale profilo, va anche evidenziato che le controinteressate replicano che, nel complesso, l’a.t.i. soddisfa il requisito di gara”*

Per quanto riportato nel parere dell’avv. Domenico Dragonetti e anche in linea con le suddette sentenze del Consiglio di Stato ed in ossequio ai consolidati principi di massima concorrenza e al principio del favor participationis, si ritiene di ammettere alle fasi successive di gara la società R.C. Srl con sede a Foggia.

La Commissione, pertanto procede all’apertura della Busta “B” contenente l’offerta tecnica, al solo fine di verificare il contenuto rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara, riscontrando la seguente documentazione in coerenza al disciplinare di gara:

1. Relazione tecnica criterio A1 - Soluzioni di arredo e/o interventi connessi a conseguire un risparmio energetico, l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, per l’edificio e loro integrazione con gli impianti previsti in progetto.
2. Elaborati grafici criterio A1 - Soluzioni di arredo e/o interventi connessi a conseguire un risparmio energetico, l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, per l’edificio e loro integrazione con gli impianti previsti in progetto.
3. Relazione tecnica criterio A2 - Soluzioni ed interventi connessi a conseguire un miglioramento della sicurezza, della fruibilità e dell’estetica e della funzionalità degli spazi interni e delle chiusure verticali opache e trasparenti.
4. Elaborati grafici criterio A2 - Soluzioni ed interventi connessi a conseguire un miglioramento della sicurezza, della fruibilità e dell’estetica e della funzionalità degli spazi interni e delle chiusure verticali opache e trasparenti.
5. Relazione descrittiva criterio A3 - Soluzioni ed interventi riguardanti gli arredi e le forniture di prodotti.
6. Relazione descrittiva criterio A4 - Manutenzione programmata: è da intendersi la descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura in oggetto, a carico dell’impresa partecipante con indicazione della durata temporale.
7. Computo metrico non estimativo.

Il Presidente di gara, alle ore 10:50, dichiara chiusa la seduta pubblica, per procedere in seduta riservata all’esame e alla valutazione del progetto dell’unica società ammessa.


A conclusione dei lavori, la Commissione dispone che tutta la documentazione di gara sia depositata all’interno della cassaforte dell’ufficio contratti e appalti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente: sig. Angelo Mansella

Commissario e segretario: ing. Antonello De Stasio

Commissario: dott. Nicola Ruffo



ALLEGATO 1

contratti certificata

Da: legale [legale@cert.comune.foggia.it]

Inviato: venerdì 6 luglio 2018 08.10

A: contratti; Ang Mansella

Oggetto: richiesta parere procedura aperta appalto misto di forniture e lavori adeguamento funzionale pinacoteca prot.70968 del 2 luglio 2018

il presidente del seggio di gara dell'appalto in epigrafe chiede alla avvocatura civica parere in ordine al possesso della unica partecipante dell'idonea iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio. si rende il chiesto parere precisando quanto segue:

L'alveo normativo è designato dal codice degli appalti pubblici dall'art.83 correlato all'ipotesi concreta esercitata dalla partecipante ex art.89 del detto codice. occorre comunque premettere la condizione generale che deve informare la p.a. in tema di gare di appalto in base al noto principio del favor participationis correlato alla giurisprudenza interna e comunitaria. quest'ultima ha ribadito la volontà del legislatore comunitario di prendere in considerazione soltanto le cause di esclusione riguardanti unicamente le qualità professionali. quali onestà e solvibilità, degli interessati per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza con la condizione che le misure indicate non eccedano quanto necessario per conseguire le anzidette finalità. si ritiene oltremodo necessaria tale premessa per conformarla al caso di specie. nel merito va fugato ogni dubbio, quanto meno in linea di principio, in ordine al possesso dell'iscrizione alla camera di commercio del partecipante che non è oggetto dell'esercitato avvalimento ma proprio in virtù dei principi generali indicati occorre dare una attenta lettura del certificato camerale che rileva l'oggetto sociale del partecipante anche nell'ambito di tutte le operazioni commerciali industriali mobiliari tanto consente di ritenere che tale ampia definizione possa far rientrare anche le attività funzionali all'arredo ed alle attrezzature dei compendi immobiliari costruiti in esecuzione di un contratto di appalto. una considerazione di carattere pragmatico va fatta in ordine alla esigenza della tempestività della esecuzione dell'appalto

misto che ci occupa sia per la eventuale perenzione del finanziamento sia della unicità della partecipazione, non vi sono altri concorrenti, sia per l'intrapreso soccorso istruttorio disposto dalla commissione che ha dimostrato di adeguarsi ai principi di trasparenza e di conformità alle norme regolatrici dell'appalto pubblico. si rassegna il chiesto parere ritenendo idoneo lo sforzo interpretativo del certificato camerale in ordine al possesso della partecipante della idoneità professionale richiesta. avv. domenico dragonetti